

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 748-B

DISEGNO DI LEGGE

risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891 e 1895)

d'iniziativa dei deputati GARGANI, SCOTTI Vincenzo, NICOTRA e VAIRO (1142); ZANGHERI, TORTORELLA, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, ALBORGHETTI, BARBERA, BARGONE, FERRARA, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, FRACCHIA, GHEZZI, MINUCCI, ORLANDI, TRABACCHI, TURCO e VACCA (1489); LA MALFA, DEL PENNINO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI Guglielmo, BOGI, BRUNI Giovanni Battista, DUTTO, FIRPO, GALASSO, GRILLO Salvatore, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ e SANTORO (1580); FACCHIANO, CARIA, BRUNO Antonio, BRUNO Paolo, CERUTTI, CIAMPAGLIA, CIOCIA, MADAUDO, MANZOLINI, MASSARI, NICOLAZZI e ROMITA (1834); RODOTÀ (1843); GUIDETTI SERRA, RUSSO Franco, ARNABOLDI, CAPANNA, CIPRIANI, RUSSO SPENA, RONCHI e TAMINO (1867); BIONDI, BATTISTUZZI, ALTISSIMO, SERRENTINO e de LORENZO (1876); ANDÒ, DE MICHELIS, ALAGNA, BUFFONI, CARDETTI, PIRO, AMODEO, CAPPIELLO, NOCI, PRINCIPE e SANGUINETI (1882); MELLINI, AGLIETTA, MODUGNO, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TEODORI, VESCE e ZEVI (1891); MACERATINI, PAZZAGLIA, TRANTINO, TASSI, BERSELLI, CARADONNA, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MITOLO, NANIA, PARLATO, TATARELLA, TREMAGLIA e VALENSISE (1895)

e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1995)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1987

(V. Stampato n. 748)

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 febbraio 1988

(V. Stampato Camera n. 1142-1489-1580-1834-1843-1867-1876-1882-1891-1895-1995-B)

nuovamente modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 marzo 1988

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine «magistrato» comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Art. 2.

(Responsabilità per dolo o colpa grave)

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove ritualmente assunte.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la disapplicazione di legge vigente determinata da negligenza inescusabile nonchè l'applicazione di legge non vigente determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negli-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Ambito di applicazione)**Identico.*

Art. 2.

*(Responsabilità per dolo o colpa grave)**1. Identico.*

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove.

3. Identico:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) *identica;*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

genza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

Art. 3.

(Diniego di giustizia)

1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con decreto motivato, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) *identica*;

d) *identica*.

Art. 3.

(Diniego di giustizia)

1. *Identico*.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o dal giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

(Competenza e termini)

1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Competente è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d'appello più vicino si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni.

3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tale termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Competenza e termini)

1. *Identico.*

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

(Ammissibilità della domanda)

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro trenta giorni.

3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile innanzi alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso alla Corte di cassazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorso deve essere notificato all'altra parte e deve essere depositato, unitamente al fascicolo di parte, nei successivi cinque giorni nella cancelleria della Corte. Il resistente deve costituirsi nei successivi cinque giorni depositando il proprio fascicolo nella cancelleria della Corte di cassazione, la quale decide entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 2 nonché di quelli previsti dal presente comma relativi alla assunzione di decisioni da parte della corte d'appello e della Corte di cassazione costituisce diniego di giustizia.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Ammissibilità della domanda)

1. *Identico.*

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.

3. *Identico.*

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro sessanta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il sessantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti al tribunale, che decide in composizione intieramente diversa. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Art. 6.

(Intervento del magistrato nel giudizio)

1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.

2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste nè nel giudizio di ammissibilità, nè nel giudizio contro lo Stato.

Art. 7.

(Azione di rivalsa)

1. Lo Stato, entro un anno dal momento in cui è divenuta definitiva la sua responsabilità

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunciato l'inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Art. 6.

(Intervento del magistrato nel giudizio)

Identico.

Art. 7.

(Azione di rivalsa)

1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

in base a titolo giudiziale o stragiudiziale, deve esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b) e c).

Art. 8.

(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa)

1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa non può superare per ciascuna azione una somma pari al terzo di una annualità di stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Tali limiti non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

4. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato, salvo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.

3. *Identico.*

Art. 8.

(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui si è verificato il fatto, anche se dal medesimo fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'eserci-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

rivalsa non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Tali limiti non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

Art. 9.

(Azione disciplinare)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

Art. 10.

(Consiglio di presidenza della Corte dei conti)

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al Consiglio di presidenza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zio delle funzioni giudiziarie. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui si è verificato il fatto.

Art. 9.

(Azione disciplinare)

Identico.

Art. 10.

(Consiglio di presidenza della Corte dei conti)

1. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il Consiglio di presidenza è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da quattro cittadini, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale. Ciascun deputato o senatore esprime una sola preferenza;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

3. Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.

4. Il Consiglio di presidenza è costituito in consiglio disciplinare con la partecipazione del presidente della Corte dei conti, che lo presiede, e di tutti i suoi membri tranne il procuratore generale della Corte dei conti. Alle adunanze del Consiglio di presidenza costituito in consiglio disciplinare non partecipa il segretario generale.

5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti.

6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

8. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

e) *identica.*

3. *Identico.*

4. Il Consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.

Soppresso.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

9. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 11.

(Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186)

1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da sei cittadini eletti a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera d).

Art. 12.

(Incompatibilità)

1. I cittadini eletti ai sensi dell'articolo 11 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato.

Art. 13.

(Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della Corte dei conti)

1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 11.

(Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186)

1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da quattro cittadini scelti a norma dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della presente legge.

2. I componenti del Consiglio di presidenza designati dai presidenti delle Camere partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con voto deliberativo per le materie indicate nell'articolo 13, primo comma, numero 2), e secondo comma, numeri 2), 3) e 8), della legge 27 aprile 1982, n. 186; con voto consultivo per le altre materie.

Soppresso.

Art. 12.

(Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della Corte dei conti)

1. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

3. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità per tre anni di cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

Art. 14.

(Consiglio della magistratura militare)

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

2. Il Consiglio è composto:

a) da un presidente di sezione della Corte di cassazione nominato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice presidente;

c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione;

d) da quattro componenti, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale. Ciascun deputato o senatore esprime una sola preferenza.

3. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare attività professionale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico.*

Art. 13.

(Consiglio della magistratura militare)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

soppressa

a) *identica;*

b) dal presidente della corte militare d'appello;

c) *identica;*

d) da quattro componenti scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

Soppresso.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare, nè possono agire nell'interesse e per conto dell'amministrazione militare.

4. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera *d*) del comma 2.

5. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni.

7. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera *c*), partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

9. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente i poteri di sorveglianza sui magistrati militari.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 14.

(Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati dei Consigli di presidenza della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare)

1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati dei Consigli di presidenza della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e del Consiglio della magistratura militare si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 15.

(Responsabilità civile
per fatti costituenti reato)

1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

Art. 16.

(Riparazione per errori giudiziari)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

Art. 17.

(Patrocinio gratuito per i meno abbienti)

1. Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a' sensi della presente legge.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

(Responsabilità civile
per fatti costituenti reato)

Identico.

Art. 16.

(Riparazione per errori giudiziari)

Identico.

Art. 17.

(Patrocinio gratuito per i meno abbienti)

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Art. 18.

(Deliberazione degli organi collegiali)

1. Al quinto comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi: «Della deliberazione è compilato processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso da parte dei componenti del collegio rispetto a ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da parte di tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

2. Al primo comma dell'articolo 276 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti periodi: «Della deliberazione è compilato processo verbale con la menzione dell'eventuale motivato dissenso da parte dei componenti del collegio rispetto a ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da parte di tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pronunzie di altri giudici

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

(Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali)

1. Il componente di organo giudiziario collegiale risponde, nell'azione di rivalsa prevista dall'articolo 7, se nella deliberazione che ha cagionato il danno ha agito con dolo o è incorso in una delle ipotesi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, ferme per i giudici popolari e gli altri estranei le limitazioni di cui allo stesso articolo 7.

2. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle pronunzie dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

4. Il tribunale innanzi al quale è proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati di cui ai commi 1, 2 e 3 nonché della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4.

Art. 19.

(Modifica dell'articolo 328 del codice penale)

1. Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perchè si configuri diniego di giustizia».

Art. 20.

(Misure finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo 17 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Soppresso.

Art. 19.

(Modifica dell'articolo 328 del codice penale)

Identico.

Art. 20.

(Misure finanziarie)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore l'8 aprile 1988.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

(Entrata in vigore)

Identico.